

ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE DI GAVORRANO

Parere sulla compatibilità dei costi dell'ipotesi di Accordo Decentrato Integrativo per l'anno 2009

Parere n. 1/2011

Il sottoscritto Revisore Contabile,

premesse

- che l'art.5, comma 3 del C.c.n.l. 1/04/1999 per i dipendenti delle regioni, province ed autonomie locali, come sostituito dall'art. 4 del C.c.n.l. 22/1/2004 prevede che *"il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti (in questo caso "revisore unico").....A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria.Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto"*;

- che, inoltre l'art. 40, comma 3 del d. lgs. 30/3/2001, n. 165 (testo unico pubblico impiego) prevede, che *"le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata, contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate"*;

- che l'art. 48, comma 6 dello stesso decreto prosegue sancendo che *"il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio ai sensi dell'art. 40, comma 3, è effettuato dal collegio dei revisori (leggi "revisore unico") ..."*;

- che il parere dell'organo di revisione attiene quindi alla compatibilità dei costi (sostanzialmente la copertura finanziaria) e non certo la sua legittimità e regolarità rispetto alle norme del contratto collettivo;

- che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma definitiva dell'accordo stesso;

ritenuto che per poter esprimere tale certificazione sia necessario:

- che in calce al contratto integrativo o comunque nel documento in cui lo stesso viene sottoposto all'esame dell'organo di revisione, sia quantificata con esattezza la spesa complessiva che viene a determinarsi a carico degli esercizi a cui il contratto stesso si riferisce;

- che vengano esplicitamente indicate le risorse appositamente previste in bilancio a copertura di tale spesa;

vista

la documentazione trasmessa al sottoscritto Revisore in data 27.06.2011, integrata il 28.06.2011 su richiesta del medesimo Revisore in pari data e costituita da:

- una preintesa per le risorse 2009 del contratto decentrato integrativo che la delegazione trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali hanno siglato precedentemente;
- le tabelle dimostrative dell'entità della spesa e della relativa copertura finanziaria;
- il verbale di copia di deliberazione del Sub Commissario (con i poteri spettanti alla Giunta Comunale) n. 33 del 04.04.2011 avente per oggetto la costituzione del "Fondo Risorse Decentrate anni 2009 e 2010", completa del parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Personale e del parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;

ha effettuato

anche in contraddittorio con il Responsabile del Servizio Personale, il controllo sulla la compatibilità dei costi dell'ipotesi di Accordo Decentrato in oggetto con i vincoli di bilancio ed in proposito

non ha nulla da eccepire.

Lì, 29.06.2011

Il Revisore Contabile
(Ardito Ferroni)